

Schema di Certificazione EN 9001

SCS 9001

06	27/05/2021	Integrazione requisiti per la certificazione ai sensi del Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152	DIR OPE	DIR ISG	DG
05	2/04/2020	Recepimento requisiti IAF MD11:2019 + prescrizioni COVID-19 + audit remoto	OPE	DIR ISG	DIR OPE
04	30/06/2019	Aggiornamento parte certificazioni estere	OPE	DIR ISG	DIR OPE
03	30/10/2018	Recepimento rilievi Accredia	OPE	DIR ISG	DIR OPE
02	10/09/2018	Aggiornamento per eliminazione di refusi	OPE	DIR ISG	DIR OPE
01	03/07/2017	Aggiornamento con regole particolari certificazioni estere	OPE	ISG	DIR OPE
00	27/01/2017	Prima emissione. Annulla e sostituisce il documento 0013CR	SG	ISG	DIR
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
IDENTIFICAZIONE: 0424CS_06_IT					

SOMMARIO

1.0	SCOPO	3
2.0	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.0	DEFINIZIONI	3
4.0	CONDIZIONI GENERALI	3
5.0	PROCESSO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	5
5.1	Processo commerciale	5
5.2	Audit Iniziale	5
5.3	Rilascio di certificazioni estere	7
6.0	MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	7
6.1	Mantenimento della certificazione	7
6.2	Rinnovo della Certificazione	8
7.0	REGOLE PARTICOLARI PER CERTIFICAZIONI SGQ ESTERE	9
7.1	Certificazioni estere nel settore IAF 28	9
8.0	TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI	10
9.0	SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	11

1.0 SCOPO

Il presente Schema di Certificazione definisce le prescrizioni particolari a cui un'Organizzazione che richiede la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 deve conformarsi per ottenere e mantenere la certificazione rilasciata da ICIM.

Il presente documento include altresì le modalità e le disposizioni da adottare per il rilascio della certificazione ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il presente Schema di Certificazione costituisce parte integrante del Regolamento di Certificazione dei Sistemi di Gestione (0002CR) e del Regolamento Generale ICIM (0001CR).

Sull'applicazione del presente Schema di Certificazione sorveglia un Comitato per la salvaguardia dell'Imparzialità (CI), nel quale sono rappresentate le componenti interessate alla certificazione.

Il certificato ICIM è il documento con il quale ICIM attesta che l'Organizzazione richiedente opera con un SGQ conforme alle norme di riferimento.

2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di riferimento per la certificazione dei SGQ è quella indicata nel seguito ed è da ritenersi applicabile nell'ultima edizione valida.

ICIM 0001CR	"Regolamento generale ICIM per l'erogazione dei servizi"
ICIM 0002CR	"Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione"
RG-01	"Regolamento per l'accreditamento degli organismi di certificazione"
RT 05 ACCREDIA	"Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28)"
ACCREDIA Circolare N° 11/2016	Market Surveillance Visit settore IAF 28 – schema ISO 9001
UNI EN ISO 9001	"Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti"
Decreto 22 settembre 2020, n° 188	Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ACCREDIA Circolare tecnica DC n° 23/2021	Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

3.0 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema di Certificazione valgono le definizioni riportate nelle norme:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000
- UNI EN ISO 9000
- Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – art. 2

4.0 CONDIZIONI GENERALI

Perché venga attivata la procedura di certificazione da parte di ICIM, in aggiunta a quanto previsto dal § 4.1.3 del Regolamento ICIM 002CR, l'Organizzazione richiedente deve:

- avere un SGQ attivo da almeno tre mesi;
- il sistema di audit interni è completamente attuato ed è possibile dimostrarne l'efficacia;
- essere conforme ai requisiti di Leggi e Regolamenti applicabili (tale conformità comporta in particolare il possesso di tutte le autorizzazioni ed il rispetto di tutti i requisiti legislativi cogenti, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o in altri documenti prescrittivi, di natura tecnica, operativa o analitica. Nel caso in cui l'organizzazione non abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità preposte, deve comunque essere in grado di dimostrare di aver presentato le domande di autorizzazione, complete e corrette, da almeno sei mesi);
- (ove previsto/richiesto/applicabile) essere conforme alle disposizioni del Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (inclusi i relativi allegati)

L'azienda ha la responsabilità della conformità ai requisiti per la certificazione ed è l'unica responsabile del rispetto di tutte le disposizioni di leggi vigenti - comunitarie, nazionali o locali, e/o delle norme tecniche e dell'adempimento dei doveri da esse derivanti.

L'Organismo di Certificazione ha la responsabilità di valutare l'evidenza obbiettiva sufficiente su cui basare una decisione di certificazione.

Le attività di verifica della conformità legislativa operate da ICIM non sono sostitutive di quelle a carico degli enti di controllo e sono svolte per campionamento, per cui la certificazione ICIM non costituisce evidenza del pieno rispetto delle leggi applicabili nel campo ambientale da parte dell'azienda.

L'Organizzazione in possesso della certificazione deve:

- accettare a proprie spese, gli audit di mantenimento della certificazione del SGQ nel triennio di validità del certificato;
- accettare, a proprie spese, gli audit di valutazione che si rendessero necessari per mantenere valida la certificazione a seguito di modifiche organizzative rilevanti intervenute dopo la data di concessione della certificazione o dell'ultimo audit di sorveglianza da parte di ICIM.
- comunicare tempestivamente a ICIM l'accadimento di incidenti, significative situazioni di emergenza (reali o potenziali), notifiche di procedimenti legali o contestazioni da parte di Pubbliche Autorità tali da compromettere o mettere in dubbio la credibilità e/o l'efficacia del Sistema di Gestione della Qualità dell'organizzazione

L'eventuale verifica conseguente a variazioni può comportare modifiche dei corrispettivi applicati ovvero l'addebito di oneri aggiuntivi. I criteri operativi e gestionali attuati da ICIM in occasione di Variazioni anagrafiche per trasferimento della titolarità/cambio di ragione sociale dell'Organizzazione certificata sono definite da ICIM nell'Istruzione "Variazione anagrafica e dati amministrativi" (0228BI).

La certificazione non può essere usata in modo tale da essere ritenuta valida anche per altri modelli di SG non coperti dal certificato o per attività diverse da quelle per le quali è stata rilasciata o comunque in modo tale da indurre in errore.

La certificazione ICIM di SGQ non assolve l'Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti o servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

La concessione del certificato e il mantenimento della certificazione è subordinato al pagamento degli importi tariffari.

La mancata corresponsione degli importi dovuti comporta l'invio da parte di ICIM di una lettera di diffida e quindi la sanzione di revoca della certificazione.

ICIM eroga le proprie attività di valutazione con personale appositamente qualificato e rispondente a requisiti e caratteristiche stabilite nella procedura ICIM "Criteri per la selezione dei valutatori" (0282BP).

Le prestazioni soddisfacenti da parte di tutto il personale ICIM coinvolto nelle attività di audit e certificazione, nel rispetto delle prescrizioni applicabili, sono garantite attuando forme di monitoraggio documentale e operativo in accordo alla procedura ICIM 0281BP - Monitoraggio degli auditor e personale interno.

L'Organizzazione in possesso di certificazione ICIM può utilizzare il Marchio di Conformità ICIM e altri marchi di conformità, per il cui uso sia data esplicita autorizzazione, conseguenti ad adesioni e/o ad accordi di riconoscimento con organizzazioni nazionali e internazionali o per specifici schemi di certificazioni su documentazione tecnica e pubblicitaria purché sia fatto in modo da non essere interpretato come una certificazione di prodotto e vengano soddisfatti i requisiti ICIM per l'utilizzo del Marchio di Conformità così come definiti nel documento ICIM 0008CR.

Il Marchio di Conformità ICIM non deve essere applicato su un prodotto, né in modo tale che si possa credere che esso certifichi la conformità di un prodotto.

5.0 PROCESSO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

5.1 Processo commerciale

Il processo commerciale si compone delle seguenti fasi:

- Compilazione della Richiesta d'Offerta (RdO);
- Verifica RdO e Riesame Offerta;
- Emissione e invio Offerta;
- Follow up;
- Chiusura Contratto e invio Domanda di Certificazione accettata;
- Riesame Contratto.

Responsabilità, criteri operativi e regole tecniche applicabili per la conduzione di tali attività sono richiamate al § 4.2, 4.3 e 4.4 del Regolamento ICIM 0002CR e sono specificate nell'Istruzione "Commerciale" (0227BI) e nell'Istruzione "Definizione dei tempi di audit per i Sistemi di Gestione" (0310BI).

5.2 Audit Iniziale

Il processo ICIM per la certificazione del SGQ dell'Organizzazione è strutturato in due fasi:

- Audit di Fase 1 - riesame di adeguatezza
- Audit di Fase 2 - audit di valutazione

L'audit di fase 1¹ ha, in aggiunta a quanto già definito al § 4.7 del Regolamento 0002CR, lo scopo di:

- valutare la completezza e l'adeguatezza della pianificazione del Sistema di Gestione della Qualità dell'organizzazione;
- fornire agli auditor informazioni sullo stato del SGQ dell'Organizzazione e su attività/aree che necessitano di particolare attenzione;
- verificare che il livello di attuazione del sistema fornisca l'evidenza che il cliente è pronto per l'audit di Fase2 con particolare riferimento alla completa identificazione dell'Organizzazione, del contesto in cui opera, dei fattori e i rischi legati alle sue attività, e conseguente determinazione di quelli significativi;

L'audit di Fase 2 invece, è attivato in seguito all'esito positivo dell'audit di Fase 1, in accordo all'Organizzazione, ed ha lo scopo di verificare, in aggiunta a quanto già definito al § 4.8 del Regolamento 0002CR:

- le informazioni e le evidenze circa la conformità a tutti i requisiti della norma ISO 9001 o di altro documento normativo applicabile al sistema di gestione (es. Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

¹ Ove lo ritenga tecnicamente opportuno, ICIM si riserva la possibilità di condurre off-site la parte di esame della documentazione del SGQ dell'organizzazione al fine di meglio preparare la visita in campo.

- le attività di monitoraggio, misurazione, rendicontazione e riesame delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi ed ai traguardi fondamentali delle prestazioni stesse (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo);
- il rispetto delle prescrizioni legali applicabili e l'efficacia del sistema di gestione nel garantire la conformità a tali prescrizioni;
- la tenuta sotto controllo dei processi del cliente che hanno o possono generare impatti sul prodotto/servizio;
- gli audit interni e il riesame da parte della direzione;
- la responsabilità della direzione per la politica della qualità definita;
- i collegamenti fra i requisiti normativi, la politica, gli obiettivi ed i traguardi delle prestazioni (coerentemente alle attese della norma del sistema di gestione applicabile o di altro documento normativo), tutte le prescrizioni legali applicabili, le responsabilità, la competenza del personale, le attività, le procedure, i dati di prestazioni e le risultanze e le conclusioni degli audit interni;
- la corretta applicazione e conoscenza del SGQ da parte dell'Organizzazione.

Gli Audit di Fase 1 e di Fase 2 sono pianificati ed eseguiti con modalità analoghe declinate nel Regolamento di certificazione 0002CR.

Ove applicabile/richiesto, la verifica della conformità del SGQ dell'organizzazione ai requisiti del Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è svolta contestualmente alle fasi 1 e 2 sopra menzionate, utilizzando la modulistica specificatamente dedicata.

ICIM ha definito responsabilità e modalità operative per la pianificazione di tali audit nella propria "Istruzione operativa per la gestione della pianificazione degli audit" (0185BI).

Nel caso gli Audit di Fase 1 e di Fase 2 siano pianificati ed eseguiti con tecniche di audit in remoto (ove possibile), il personale ICIM, applicherà le modalità operative definite al cap. 4 dell'Istruzione ICIM 0176BI – Audit da remoto.

Eventuali deviazioni del SGQ dell'Organizzazione rispetto ai requisiti dettati dalla norma di riferimento, rilevati dagli auditor ICIM, devono essere classificate in:

- Non conformità - si intende l'assenza di uno o più di elementi della norma di riferimento o una situazione che genera dubbi significativi circa la capacità del sistema di conseguire gli obiettivi predisposti, con particolare riferimento al soddisfacimento degli aspetti cogenti e ai requisiti del prodotto.
- Osservazione - si intende l'incapacità di soddisfare uno dei requisiti della norma di riferimento che, basandosi sul giudizio e l'esperienza, non genererà verosimilmente un non funzionamento del SGQ o una riduzione della capacità del sistema di garantire processi e prodotti in condizioni controllate.
- Raccomandazione - si intende la formulazione di indicazioni per il miglioramento del SGQ dell'organizzazione. La raccomandazione non è vincolante per l'organizzazione.

Le deviazioni emesse dal Gruppo di Audit sono classificate come sopra indicato, in funzione della loro Estensione, Sistematicità, Criticità, Influenza.

La classificazione delle deviazioni viene chiaramente indicata sull'opportuno modulo di registrazione e motivata all'Organizzazione.

In ogni caso, deviazioni di carattere legislativo vengono sempre classificate come Non Conformità.

Nell'ambito di audit integrati, il GVI deve considerare l'impatto che una non conformità riscontrata per altri standard ha, sulla conformità del SGQ oggetto di certificazione. Se l'organizzazione non è conforme a uno dei requisiti comuni del sistema integrato, la non conformità è applicabile all'intero sistema integrato e quindi anche al SGQ oggetto di certificazione. Se l'organizzazione non è conforme a un requisito specifico del SGQ, influisce solo sullo standard in oggetto.

A fronte delle Osservazioni/Non Conformità emerse nel corso della visita, l'Organizzazione deve, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'audit:

- definirne il trattamento;
- identificarne le cause;
- proporre, ove necessario, un'azione correttiva per rimuovere le cause.

trasmettere per iscritto, al RGVI e ad ICIM, quanto sopra definito, preferibilmente utilizzando la modulistica ICIM.

Per le Raccomandazioni, l'organizzazione non deve produrre ad ICIM alcuna proposta di trattamento/AC.

L'RGVI valuta le azioni correttive proposte dall'Organizzazione e:

- in assenza di commenti, ritiene le risoluzioni proposte accettate comunicandolo a ICIM e al cliente;
- qualora non accetti le proposte di risoluzione delle Osservazioni e delle Non Conformità rilevate, relativamente ai tempi e/o ai modi di attuazione delle stesse, ne informa per iscritto l'Organizzazione e ICIM.

Nel caso delle Raccomandazioni e delle Osservazioni ICIM verificherà l'attuazione del trattamento e dell'AC in occasione della prima visita di sorveglianza prevista. In presenza di Non Conformità (NC) invece, il processo di certificazione viene momentaneamente interrotto.

Nel caso di NC, poiché trattasi di audit iniziale, il trattamento e le relative azioni correttive devono essere implementate max entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'audit di Fase 2, salvo deroghe concesse da ICIM.

ICIM si riserva di eseguire un audit supplementare per accertare la corretta applicazione delle azioni correttive e riattivare il processo di certificazione.

Qualora il termine dei 6 (sei) mesi o il termine della deroga concessa da ICIM non possa essere soddisfatto, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione potrà essere sottoposto ad una nuova Fase 2.

I suddetti termini possono essere, in casi particolari (es. transizione a nuove edizioni della norma), variati, a giudizio di ICIM, su richiesta motivata dell'Organizzazione.

5.3 Rilascio di certificazioni estere

Per la certificazione di Organizzazioni estere, valgono tutte le condizioni che regolano la concessione alle Organizzazioni nazionali nel rispetto degli accordi presi da ICIM in campo internazionale.

6.0 MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

6.1 Mantenimento della certificazione

L'audit di mantenimento avviene con frequenza almeno annuale.

Nel periodo di validità della certificazione, 3 (tre) anni, vengono eseguite n. 2 (due) sorveglianze.

La data del primo audit di sorveglianza, successivo alla certificazione iniziale, non deve superare i 12 (dodici) mesi dall'ultimo giorno dell'audit di Fase 2, fatte salvo deroghe concesse da ICIM sulla base di serie e documentate motivazioni presentate dall'Organizzazione.

Qualora espressamente richiesto dall'organo deliberante la certificazione ICIM e a fronte di chiare e fondate motivazioni, ICIM si riserva la possibilità di variare detta programmazione.

Ogni audit di sorveglianza deve riesaminare parte dei processi dell'Organizzazione, affinché tutti i processi, relativamente al SGQ, vengano riesaminati entro ogni ciclo di 3 (tre) anni.

Nel caso di audit di mantenimento del SGQ, da svolgere con tecniche di audit in remoto, il personale ICIM, applicherà quanto indicato al presente paragrafo e al cap. 6 del Regolamento ICIM 0002CR, nell'ambito delle modalità definite al cap. 4 dell'Istruzione ICIM 0176BI – Audit da remoto.

ICIM, durante l'attività di sorveglianza, attua un appropriato controllo sull'uso, da parte dell'Organizzazione, della certificazione ICIM.

La classificazione e le modalità di gestione delle deviazioni riscontrate nel corso degli audit di mantenimento, avviene coerentemente a quanto indicato al par. 5.2 ad eccezione dei tempi di gestione delle NC in quanto, il trattamento e le relative azioni correttive devono essere implementate max entro 2 (due) mesi dalla fine dell'audit di mantenimento, salvo deroghe concesse da ICIM su richiesta motivata dell'Organizzazione. ICIM si riserva di eseguire un audit supplementare per accertare la corretta applicazione delle azioni correttive.

Qualora il termine dei 2 (due) mesi o il termine della deroga concessa da ICIM non possa essere soddisfatto, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione potrà essere sottoposto a sospensione.

Se applicabile e richiesto dall'organizzazione, la verifica della conformità del SGQ (estensione) ai requisiti del Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o di mantenimento del SGQ già conforme alle disposizioni del suddetto regolamento, è svolta contestualmente all'audit di mantenimento in parola, utilizzando la modulistica specificatamente dedicata.

6.2 Rinnovo della Certificazione

Allo scadere di ogni triennio il rinnovo della certificazione richiede un ulteriore esame documentale e comporta un audit del SGQ dell'Organizzazione, da effettuarsi nei 6 (sei) mesi precedenti la scadenza dello stesso.

Eventuali deroghe a tali tempistiche, possono essere concesse da ICIM a fronte di serie e documentate motivazioni presentate dall'Organizzazione richiedente e qualora concesse dalle prescrizioni normative di riferimento anche adottate dagli organi di controllo pertinenti a fronte di comprovate situazioni anomale (es. emergenza sanitaria COVID-19)².

L'audit di rinnovo, da eseguire presso l'Organizzazione, viene effettuato con finalità e secondo modalità analoghe a quelle descritte nel cap. 8 del Regolamento 0002CR, ivi inclusi gli audit di rinnovo del SGQ condotti in forma integrata con gli audit sui sistemi di gestione conformi ad altri standard e/o condotti con tecniche di audit in remoto.

Se applicabile e richiesto dall'organizzazione, la verifica della conformità del SGQ (estensione) ai requisiti del Regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o di rinnovo del SGQ già conforme alle disposizioni del suddetto regolamento, è svolta contestualmente all'audit di mantenimento in parola, utilizzando la modulistica specificatamente dedicata.

Qualora le risultanze dell'audit di rinnovo evidenzino situazioni di non conformità, il trattamento e le relative azioni correttive devono essere implementate prima della scadenza del certificato, pena l'impossibilità da parte di ICIM di procedere al rinnovo del certificato dell'organizzazione.

Il certificato rinnovato viene identificato con lo stesso numero del precedente seguito da una barra e da un numero progressivo che ne indica i rinnovi.

Il certificato riporta inoltre la data di rilascio del primo certificato e quelle di rinnovo (emissione corrente) e di scadenza.

Qualora i tempi necessari alla risoluzione delle suddette Non Conformità, richiedesse il superamento del termine di validità del certificato, l'Organizzazione dovrà comunicarlo formalmente ad ICIM che, applicherà quando indicato al par. 8.1 del Regolamento ICIM 0002CR.

Al termine del triennio, ICIM invierà quotazioni di rinnovo relative al successivo periodo di validità della certificazione.

Nel caso di audit di rinnovo del SGQ, da svolgere con tecniche di audit in remoto, il personale ICIM, applicherà quanto indicato al presente paragrafo e al cap. 8 del Regolamento ICIM 0002CR, nell'ambito delle modalità definite al cap. 4 dell'Istruzione ICIM 0176BI – Audit da remoto.

² Vedi ad esempio § 7.1 del Regolamento ICIM 0002CR

7.0 REGOLE PARTICOLARI PER CERTIFICAZIONI SGQ ESTERE

Quanto applicabile alle attività per il rilascio di certificazioni in conformità alla norma ISO 9001 e non espressamente indicato nella presente sezione del documento in oggetto, è disciplinato dai documenti 0001CR – Regolamento generale ICIM e 0002CR – Regolamento Sistemi di gestione, a cui si rimanda.

Eventuali deroghe alle suddette regole, possono essere concesse da ICIM a fronte di serie e documentate motivazioni presentate di volta in volta dall'Organizzazione richiedente e qualora concesse dalle prescrizioni normative di riferimento anche adottate dagli organi di controllo pertinenti a fronte di comprovate situazioni anomale (es. emergenza sanitaria COVID-19).

7.1 Certificazioni estere nel settore IAF 28

7.1.1 Premessa

La disciplina delle attività per il rilascio di certificazioni in conformità alla norma ISO 9001, sul territorio estero, per le organizzazioni afferenti il settore EA 28, poiché:

- non risulta regolamentata da specifiche disposizioni normative da parte degli Organi di controllo competenti;
- non è assoggettata alle disposizioni dettate dagli RT Accredia (es. RT 05);

deve assoggettarsi ai criteri ICIM definiti nel seguito.

7.1.2 Criteri generali

Le attività di verifica devono essere svolte presso la sede dell'impresa e presso i siti produttivi/cantieri.

Nel corso del ciclo triennale di validità della certificazione devono essere sottoposte a verifica in cantiere, per almeno una volta, tutte le tipologie di attività svolte dall'organizzazione e rientranti nello scopo di certificazione. In via eccezionale, qualora nel corso di tale periodo non fosse stato possibile verificare in cantiere alcune attività, limitatamente ad un massimo di due di queste, è ammessa la loro verifica a livello documentale recuperandone però la verifica in campo, entro e non oltre il rinnovo del successivo triennio, pena la decurtazione di dette attività dal certificato.

7.1.3 Offerta

I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document for Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo effettivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri).

I tempi tengono in considerazione tutto il personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo di certificazione. Il numero totale degli addetti include pertanto anche personale terzo e/o non permanente (organico equivalente), la cui congruità è valutata anche in riferimento alla complessità dei processi realizzati e inclusi nello scopo di certificazione, sulla base di informazioni ricevute dall'impresa;

I tempi di verifica ottenuti possono essere incrementati in funzione del numero di cantieri operativi al momento della verifica e della loro complessità. La verifica del primo cantiere, di norma, non è da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato, per gli eventuali altri cantieri oggetto di audit si ritiene opportuno un tempo congruo per rendere efficace i sopralluoghi. Devono invece essere computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad un'ora.

7.1.4 Valutazione iniziale (Stage 1 + Stage 2)

Non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere. Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più attività associate ad una o più tipologie di opere, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire l'insieme delle attività.

7.1.5 Definizione dello scopo di certificazione

Lo scopo di certificazione deve far riferimento esclusivamente alle attività realizzate e corrispondenti alle tipologie di lavori ed opere per cui l'impresa ha dato evidenza (in campo o documentalmente) al momento della verifica ispettiva di operare o di aver operato.

7.1.6 Sorveglianze periodiche

Nel corso delle sorveglianze annuali, a garanzia del mantenimento della certificazione, è prevista almeno una verifica presso un cantiere/sito produttivo dell'organizzazione.

In caso di eventuali periodi di inattività dell'impresa (es. periodo invernale) sono previsti tempi di tolleranza per la verifica dell'attività in cantiere pari a + o – quattro mesi rispetto alla data di realizzazione della verifica;

In caso di accertata assenza di cantieri attivi, nel rispetto di quanto indicato al par. 7.1.1, ICIM potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati.

In relazione alle "attività di lavoro esterno" è necessario effettuare almeno una verifica ispettiva in un sito operativo, per ogni tipologia di attività svolta nei tre anni di validità del certificato (esempio manutenzione centrali termiche e condizionamento ecc.)

7.1.7 Rinnovo delle certificazioni

Non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati. Tuttavia, è possibile dare continuità al certificato scaduto alle seguenti condizioni:

- se entro 3 mesi dalla scadenza del certificato è eseguita la verifica di rinnovo;
- se fra 3-6 mesi dalla scadenza del certificato, è eseguita la verifica di ripristino con i tempi di una nuova certificazione (Fase 2);
- evidenziando sul certificato il lasso temporale di mancata copertura della certificazione.
- vengono applicati tutti i criteri generali indicati al par. 7.1.1;
- nello scopo di certificazione del successivo triennio andranno riportate esclusivamente le attività che sono state oggetto di verifica (documentale/in campo) almeno una volta nel passato triennio, fatte salve le eventuali estensioni intervenute.

In caso di assenza di cantieri attivi la visita di rinnovo potrà essere eseguita su base documentale (con tempi pieni di audit) ed entro 6 mesi si dovrà effettuare un successivo audit di follow-up aggiuntivo della durata minima di 0,5 gg in almeno un cantiere attivo.

7.1.8 Estensione

Deve essere visionata in cantiere, l'attività oggetto di estensione. Evidenze documentali sostitutive non possono essere accettate.

Le estensioni devono essere preventivamente comunicate ad ICIM S.p.A. al fine di acquisire le informazioni utili per emettere l'offerta da parte dei commerciali e tecnici di ICIM.

7.1.9 Criteri specifici per processi /prodotti

ICIM, nel corso di audit al SGQ presso organizzazioni che approvvigionano materiali, prodotti per uso strutturale e/o altri prodotti "critici", verificherà la disponibilità ed il contenuto delle "Dichiarazioni di Prestazione" per i prodotti recanti la Marcatura CE secondo il Regolamento UE N. 305/2011 (ex Direttiva 89/106/CEE, in vigore dal 1/7/2013) oltre a che il fornitore di detti materiali o prodotti sia in possesso di certificazione di SGQ o di prodotto.

8.0 TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI

In aggiunta a quanto già indicato nel cap. 10 del Regolamento di Certificazione dei Sistemi di Gestione (0002CR), ICIM ha definito i criteri e le modalità per effettuare il trasferimento ad ICIM delle certificazioni, in corso di validità ed accreditate, da altri OdC nell'istruzione "Criteri per il trasferimento delle certificazioni dei Sistemi di Gestione" (0412BI) il cui contenuto è conforme alle disposizioni dettate dal documento IAF MD2 (Transfer of Accredited Certification of Management System).

9.0 SOSPENSIONE, RINUNCIA O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

ICIM gestisce le attività di sospensione, rinuncia e revoca della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 in accordo al regolamento 0001CR e alla “Procedura operativa sospensioni, rinunce e revoche” (0184BP) disponibile su richiesta.

Nell’ambito di un sistema di gestione integrato, la sospensione, riduzione o ritiro della certificazione afferente a uno o più standard oggetto di integrazione, comporta da parte di ICIM la valutazione dell’impatto di tale provvedimento sul certificato SGQ oggetto di integrazione.